

Il dlgs sanzioni salva il contribuente in regola con il pagamento delle rate con il Fisco

DS6901

DS6901

Omesso versamento al restyling

Scatta il penale quando non è in corso piano di rateazione

DI STEFANO LOCONTE E

GIULIA MARIA MENTASTI

Non punibilità anche pagando a rate: è quanto emerge dal nuovo decreto attuativo della delega per la riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri, e che, per gli omessi versamenti, salva dalle forche del processo penale chi si accordi con il Fisco e paghi puntualmente le rate, valorizzando inoltre, per gli altri reati tributari, il rispetto dei piani di estinzione del debito ai fini del riconoscimento di importanti sconti di pena.

Il quadro pre decreto. Sino ad oggi, secondo quanto disposto dall'art. 13 d.lgs. 74/2000, in caso di omessi versamenti (che ai sensi degli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000 rilevano penalmente quando le ritenute e l'Iva non versate, per ciascun periodo di imposta, superino rispettivamente 150.000 e 250.000 euro), così come per l'indebita compensazione di cui al comma 1 dell'art. 10-quarter, l'unico modo per andare esenti dalla sanzione penale è il pagamento integrale del debito tributario, comprese le sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura al dibattimento. Per le dichiarazioni fraudolente, infedeli o omesse di cui agli artt. da 2 a 5, per evitare la condanna è imposto che l'estinzione del debito mediante ravvedimento avvenga addirittura prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Ciò detto, il successivo art. 13-bis ha finora previsto il pagamento integrale del debito sin dall'inizio del giudizio quale condicio sine qua non anche per poter beneficiare, fuori dai casi di non punibilità, di una diminuzione di pena fino alla metà e della non applicazione delle pene accessorie.

I criteri delegati. La legge de-

lega sulla riforma fiscale ha richiesto tuttavia al Governo di "rivedere i rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari", e rimodulare quindi quei paletti, disciplinati dalle norme, e confermati dalla Cassazione (cfr. Cass. pen. n. 10730/2023 e n. 16472/2020), per cui se all'apertura del dibattimento non si è ancora estinto il debito, pur in presenza di un piano di rateazione peraltro puntualmente rispettato, non si potrebbe beneficiare degli effetti premiali connessi al pagamento.

Omessi versamenti Iva e ritenute. E il decreto appena approvato ha proprio operato così: per i reati di omesso versamento, la sanzione penale scatterà solo quando emergerà la manifestazione inequivoca del contribuente della sua volontà di sottrarsi, sin da principio, al pagamento dell'obbligazione tributaria, essendo decorsi i termini per la rateizzazione delle somme dovute senza che la stessa sia stata richiesta, ovvero essendosi verificata la decadenza dalla rateizzazione già concessa. Precisamente, da un lato, è stato previsto un differimento della data di consumazione di entrambi i reati al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (sostituito di imposta o Iva), al fine di consentire l'accesso alla rateizzazione del debito relativo all'imposta evasa. Dall'altro lato, gli artt. 10-bis e 10-ter sono stati modificati prevedendo che il contribuente risponderà penalmente dell'omesso versamento solo qualora, al termine, il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997, nonché si

verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter d.p.r. 602/1973, e l'ammontare del debito residuo sia superiore, rispettivamente, a 50.000 euro (per l'omesso versamento di ritenute) e 75.000 (per quello Iva).

Circostanza attenuante e sequestro. Un'altra novità è stata inoltre inserita nell'art. 13-bis per permettere uno sconto di pena fino alla metà e di escludere le pene accessorie. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne darà comunicazione al giudice che procede, allegando la documentazione, a informare contestualmente l'Ade con indicazione del relativo procedimento penale. In tal caso, è prevista la sospensione del processo per un anno, prorogabile di tre mesi dal giudice per consentire l'integrale estinzione sempre che l'Ade comunichi che il pagamento è regolarmente in corso. Rilevante anche la modifica all'art. 12-bis, dove si prevede che il sequestro non possa essere disposto se il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti, e non sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto anche conto della gravità del reato.

— © Riproduzione riservata —

